

# SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

## Disciplinare di gara

**Procedura aperta da aggiudicarsi mediante  
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**

**LOTTO 1 - CIG: 9091457BA5**

**LOTTO 2 - CIG: 9091475A80**

**LOTTO 3 - CIG: 9091486396**

**LOTTO 4 - CIG: 9091498D7A**

**LOTTO 5 - CIG: 9091585BD**

**LOTTO 6 - CIG: 9091520FA1**

**LOTTO 7 - CIG: 90915318B7**

**LOTTO 8 - CIG: 9091539F4F**

1.	PREMESSE .....	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	5
2.1	Documenti di gara .....	5
2.2	Chiarimenti .....	6
2.3	Comunicazioni .....	6
3.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	7
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	8
4.1	Durata .....	8
4.2	Opzioni e rinnovi.....	9
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
6.	REQUISITI GENERALI.....	11
7.	REQUISITI SPECIALI .....	12
7.1	Requisiti di idoneità professionale .....	12
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	13
7.4	PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA .....	15
7.5	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE, .....	15
7.6	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	16
8.	AVVALIMENTO .....	16
9.	SUBAPPALTO .....	18
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	18
11.	SOPRALLUOGO.....	21
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC .....	21
13.	.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA .....	22
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
15.	CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .....	26
15.1	Domanda di partecipazione.....	26
15.2	Documento di gara unico europeo .....	27
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....	29
16.	CONTENUTO OFFERTA TECNICA.....	33
17	CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA.....	33
18	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	34
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica .....	34
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica .....	48
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	48
18.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	48

19	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	49
20	NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA DI GARA.....	49
21	COMMISSIONE GIUDICATRICE .....	50
22	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	51
23	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	52
24	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	52
25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	54
26	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	54
27	REVISIONE PREZZI .....	55
28	INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.....	55

## 1. PREMESSE

La presente procedura è di tipo congiunto fra le società del Gruppo Brescia Mobilità e ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici.

La procedura è stata rispettivamente autorizzata con i seguenti atti:

- Brescia Mobilità SpA (Capogruppo): determina a contrarre n. 1034 del 24/01/2022 a firma del RUP Dott. Roberto Guerra;
- Brescia Trasporti Spa: determina a contrarre n. 457 del 24/01/2022 a firma del RUP per l'esecuzione del contratto Ing. Claudio Garatti;
- Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata: Determina a contrarre n. 382 a firma del RUP per l'esecuzione del contratto Ing. Mauro Rainieri

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Brescia [codice NUTS ITC47]

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti, ognuno dei quali riferito ad una delle società del gruppo che sottoscriverà, a seguito dell'aggiudicazione, il relativo contratto:

- lotto 1 CIG **9091457BA5** - Polizza All Risks – Brescia Mobilità Spa
- lotto 2 CIG **9091475A80** – Polizza RCTO – Brescia Mobilità Spa
- lotto 3 CIG **9091486396** - Polizza RC Patrimoniale – Brescia Mobilità Spa
- lotto 4 CIG **9091498D7A** – Polizza infortuni – Brescia Mobilità Spa
- lotto 5 CIG **90915085BD** - Polizza RCA – Brescia Mobilità Spa
- lotto 6 CIG **9091520FA1** – Polizza RCA – Brescia Trasporti Spa
- lotto 7 CIG **90915318B7** - Polizza RC ambientale – Brescia Trasporti Spa
- lotto 8 CIG **9091539F4F** – Polizza RC Gestionale – MB Srl

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

- Dott. Roberto Guerra

Settore Appalti: Ordinari (Titolo IV Codice Appalti)

La procedura di gara è telematica secondo quanto riportato al successivo cap.13.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno  
**14 marzo 2022 alle ore 13:00.**

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende oltre al presente Disciplinare:

1. Capitolato Tecnico dei lotti da 1 a 8;
2. Bando di gara GUUE;
3. Modello DGUE;
4. Addendum DGUE;
5. Modello A2 domanda di partecipazione;
6. Modello A3 dichiarazione sostitutiva iscrizione;
7. Modello A4 dichiarazione familiari conviventi;
8. All.1 - Dichiarazione ex art. 22 D.lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio;
9. Modello A5 dichiarazione requisiti speciali;
10. Modello A6 dichiarazione di coassicurazione;
11. Modulo offerta tecnica dei lotti da 1 a 8;
12. Modulo Offerta Economica dei lotti da 1 a 8;
13. Statistiche sinistri per i lotti n. 1, 2, 5, 6, 8 (**Lotti 3, 4, 7 assenza di sinistri**)
14. Elenco automezzi per le diverse società (\*)

5

(\*) Il parco veicoli della Stazione appaltante è aggiornato al 24.01.2022 (data di determina a contrarre), pertanto l'offerta economica fare riferimento alla situazione automezzi da tale data.

Tale parco veicoli potrà essere soggetto a modifiche (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara sarà applicata, per analogia di veicolo, al mezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza dovrà tenere conto già a partire dal 30.06.2022, di tali variazioni.

Le condizioni di ciascuna Polizza, nonché le modalità ed i termini ai quali dovrà rispondere alla prestazione dei servizi sono riportate nei capitolati tecnici, tutti allegati al presente Disciplinare.

Con l'Aggiudicatario di ciascun Lotto, sarà stipulata apposita Polizza con la quale verrà regolamentata la copertura dei servizi assicurativi alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate e meglio dettagliate nei Capitolati Speciali relativi a ciascuna copertura assicurativa. A tal fine si precisa che le prescrizioni e le condizioni contenute nei predetti Capitolati Speciali, integrate con le condizioni tecniche offerte eventualmente per ciascun lotto e unitamente alle offerte economiche afferenti a ciascuna copertura presentate dal concorrente aggiudicatario del servizio assumeranno a tutti gli effetti valore di Polizza.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet:

<http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare>

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura attraverso il portale telematico almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima (come FAQ) sul portale telematico all'indirizzo internet <http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

6

## 2.3 Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 e 6, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [bsmobacquisti@legalmail.it](mailto:bsmobacquisti@legalmail.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da otto lotti:

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n	Descrizione del servizio e società contraente	CPV	P (principale) S (secondario)	Importo lordo annuo a base di gara	Importo quadriennale
1	Lotto 1 – Polizza All Risks Brescia Mobilità Spa	66510000	P	€. 90.000,00	€. 360.000,00
2	Lotto 2 – Polizza RCTO Brescia Mobilità Spa	66510000	P	€. 70.000,00	€. 280.000,00
3	Lotto 3 – Polizza RC Patrimoniale Brescia Mobilità Spa	66510000	P	€. 20.000,00	€. 80.000,00
4	Lotto 4 – Polizza infortuni Brescia Mobilità Spa	66510000	P	€. 6.000,00	€. 24.000,00
5	Lotto 5 – Polizza RCA Brescia Mobilità Spa	66510000	P	€. 50.000,00	€. 200.000,00
6	Lotto 6 – Polizza RCA Brescia Trasporti Spa	66510000	P	€. 800.000,00	€. 3.200.000,00
7	Lotto 7 – Polizza RC ambientale Brescia Trasporti Spa	66510000	P	€. 10.000,00	€. 35.000,00
8	Lotto 8 – Polizza RC gestionale MB Srl	66510000	P	€. 280.000,00	€. 1.120.000,00
<b>A) Importo totale a base di gara</b>					<b>€. 5.299.000,00</b>

<b>B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>	<b>€. 0,00</b>
<b>C) A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>	<b>€. 5.299.000,00</b>

A fronte della gara unica congiunta l'importo risulta così suddiviso:

- €. 944.000,00 per Brescia Mobilità;
- €. 3.235.000,00 per Brescia Trasporti;
- €. 1.120.000,00 per Metro Brescia;

All'aggiudicatario di ciascun lotto, individuato con le modalità di seguito riportate, spetterà il premio assicurativo pari al prezzo offerto in sede di gara per lo specifico lotto al lordo delle imposte governative, oneri e accessori ecc..

Il presente appalto non è soggetto al campo di applicazione dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per oneri di sicurezza da interferenza che pertanto sono pari a zero.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art 23 c. 16 del D.lgs. 50/2016 l'importo globale a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato in una percentuale del 5% dei suddetti importi annuali.

Ciascun concorrente può presentare offerta per un singolo lotto o per più lotti.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1 Durata**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 (quattro) anni, decorrente, a seconda del lotto, dalle date di seguito riportate dalle ore 24:00 della data di inizio alle ore 24:00 della data di fine contratto:



LOTTO	OGGETTO POLIZZA	SOCIETA'	INIZIO CONTRATTO	FINE CONTRATTO
1	ALL RISKS	BRESCIA MOBILITA' SPA	30/06/2022	30/06/2026
2	RCTO	BRESCIA MOBILITA' SPA	30/06/2022	30/06/2026
3	RC PATRIMONIALE	BRESCIA MOBILITA' SPA	30/06/2022	30/06/2026
4	INFORTUNI	BRESCIA MOBILITA' SPA	30/06/2022	30/06/2026
5	RCA	BRESCIA MOBILITA' SPA	30/06/2022	30/06/2026
6	RCA	BRESCIA TRASPORTI SPA	30/06/2022	30/06/2026
7	RC AMBIENTALE	BRESCIA TRASPORTI SPA	31/12/2022	30/06/2026
8	RC GESTIONALE	MB SRL	30/06/2022	30/06/2026

#### 4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per la durata massima fino a ulteriori 4 anni e per un importo totale di €. 5.299.000,00 così suddiviso:

LOTTO	OGGETTO POLIZZA	SOCIETA'	IMPORTO A BASE DI GARA PER L'INTERO PERIODO (4 ANNI)	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRESO DI EVENTUALE RINNOVO CONTRATTUALE (ULTERIORI 4 ANNI)
1	ALL RISKS	BRESCIA MOBILITA' SPA	360.000,00 €	720.000,00 €
2	RCTO	BRESCIA MOBILITA' SPA	280.000,00 €	560.000,00 €
3	RC PATRIMONIALE	BRESCIA MOBILITA' SPA	80.000,00 €	160.000,00 €
4	INFORTUNI	BRESCIA MOBILITA' SPA	24.000,00 €	48.000,00 €
5	RCA	BRESCIA MOBILITA' SPA	200.000,00 €	400.000,00 €
6	RCA	BRESCIA TRASPORTI SPA	3.200.000,00 €	6.400.000,00 €
7	RC AMBIENTALE	BRESCIA TRASPORTI SPA	35.000,00 €	70.000,00 €
8	RC GESTIONALE	MB SRL	1.120.000,00 €	2.240.000,00 €
		<b>TOTALE</b>	<b>5.299.000,00 €</b>	<b>10.598.000,00 €</b>
		<b>DIVISO PER SOCIETA'</b>	<b>IMPORTO BASE D'ASTA</b>	<b>IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI OPZIONI</b>
		BRESCIA MOBILITA' SPA	944.000,00 €	1.888.000,00 €
		BRESCIA TRASPORTI SPA	3.235.000,00 €	6.470.000,00 €
		MB SRL	1.120.000,00 €	2.240.000,00 €
		<b>TOTALE</b>	<b>5.299.000,00 €</b>	<b>10.598.000,00 €</b>

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante l'indirizzo di posta elettronica indicata nella documentazione di gara almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere altresì modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. Nei casi sopradetti il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 10.598.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 Requisiti di idoneità professionale

L'operatore economico residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

12

La Società avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.

La Società avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:

- di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia.
- di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

*Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.*

## 7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) **Gli operatori economici devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni per ciascun anno, nell'ultimo triennio (2019-2020-2021) di importo pari o superiore al doppio del premio lordo quadriennale di ogni singolo lotto a cui si intende presentare offerta;**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

13

## 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **Il concorrente deve aver eseguito con buon esito, nell'ultimo triennio (2019-2021) in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno un servizio assicurativo relativo a rischi analoghi per tipologia di polizza del lotto di riferimento, ciascuno con un premio annuo, al lordo delle imposte governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda del lotto a cui si intende partecipare.**

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dall'elenco delle prestazioni svolte, contenenti almeno i seguenti dati: committente, oggetto del contratto, importo del contratto, periodo di esecuzione.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

*In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:*

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

*In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- requisiti generali: da ciascun soggetto;
- requisiti di idoneità professionale: da ciascun soggetto;
- requisiti di capacità economica e finanziaria: da ciascun soggetto;
- requisiti e capacità tecnica e professionale: i requisiti possono essere cumulativamente dimostrati, fermo restando che la Società mandataria o delegataria deve possedere tale requisito in maniera maggioritaria rispetto alle mandanti o coassicuratrici.

14

L'attestazione del possesso dei requisiti minimi di partecipazione (assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) dovrà essere resa anche mediante compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ai sensi dell'art. 85 del Codice con le informazioni richieste, e mediante la compilazione della istanza di partecipazione. Nel caso in cui l'operatore economico preferisca rendere le dichiarazioni attraverso una modulistica personalizzata, sarà tenuto a riportare tutte le dichiarazioni contenute nel modulo predisposto dalla Stazione appaltante.

La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico - professionale, sarà acquisita dalla Stazione appaltante mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC.

Ciascun operatore economico dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi> alla voce "AVCpass Operatore economico") seguendo le indicazioni ivi presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura cui intende partecipare mediante l'indicazione del relativo CIG che gli consentirà di ottenere il PASSOE che dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.

#### 7.4 PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA

È ammessa la coassicurazione (articolo 1911 del Codice Civile), come indicato in ciascun capitolato speciale.

Nel caso **partecipazione in forma plurisoggettiva** per ogni singolo lotto per il quale è presentata offerta, **la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio pari ad almeno il 50% mentre le singole mandanti o coassicuratrici dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il 25%.**

Gli operatori economici costituiti in forma plurisoggettiva saranno esclusi qualora ricorrano situazioni di duplicazione dell'offerta riferita al medesimo lotto (cioè partecipino in più forme o mediante più soggetti o presentino più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà a un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono)

In relazione a ogni singolo lotto, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena di esclusione.

Non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

La percentuale di partecipazione al rischio e l'eventuale composizione del riparto nel caso di coassicurazione sarà documentata da apposita dichiarazione (presente nella documentazione di gara Modello A6), la cui mancata presentazione all'interno della Documentazione Amministrativa è **presupposto di esclusione** dell'operatore economico dalla procedura di gara.

#### 7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, coassicurazioni, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE,

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a deve essere soddisfatto da ciascun delle imprese del raggruppamento temporaneo o coassicurazione.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. a deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

#### 7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio oggetto del presente appalto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.



L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

17

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e condizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria a favore di Brescia Mobilità Spa**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente:

LOTTO	OGGETTO POLIZZA	SOCIETA'	IMPORTO A BASE DI GARA PER L'INTERO PERIODO (4 ANNI)	CAUZIONE PROVVISORIA 2%
1	ALL RISKS	BRESCIA MOBILITA' SPA	360.000,00 €	7.200,00 €
2	RCTO	BRESCIA MOBILITA' SPA	280.000,00 €	5.600,00 €
3	RC PATRIMONIALE	BRESCIA MOBILITA' SPA	80.000,00 €	1.600,00 €
4	INFORTUNI	BRESCIA MOBILITA' SPA	24.000,00 €	480,00 €
5	RCA	BRESCIA MOBILITA' SPA	200.000,00 €	4.000,00 €
6	RCA	BRESCIA TRASPORTI SPA	3.200.000,00 €	64.000,00 €
7	RC AMBIENTALE	BRESCIA TRASPORTI SPA	35.000,00 €	700,00 €
8	RC GESTIONALE	MB SRL	1.120.000,00 €	22.400,00 €

18

salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La garanzia provvisoria deve obbligatoriamente essere firmata digitalmente e caricata attraverso il portale telematico in un file con formato .p7m

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione,

al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento mediante bonifico bancario indicando la casuale deposito in garanzia gara e relativo CIG intestato a Brescia Mobilità (IBAN IT 76 A 05387 11224 000042697010);
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme allo schema tipo 1.1 contenuto nell'Allegato B – Schede Tecniche** del Decreto 19 gennaio 2018 n. 31 (Ministero dello sviluppo economico) ai sensi dell'art. 93 comma 8-bis, del d.lgs n. 50/2016;
- 4) avere validità per 240 (duecentoquaranta) giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

**Il relativo file, con firme digitali (contraente e dall'ente emittente), dovrà essere caricato attraverso il portale telematico in formato .p7m.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Non è previsto nessun sopralluogo per la partecipazione alla procedura di gara.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

di seguito prospetto contributo ANAC in riferimento al lotto:

LOTTO	OGGETTO POLIZZA	SOCIETA'	IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO COMPRESIVO DI OPZIONI	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
1	ALL RISKS	BRESCIA MOBILITA' SPA	720.000,00 €	9091457BA5	80,00 €
2	RCTO	BRESCIA MOBILITA' SPA	560.000,00 €	9091475A80	70,00 €
3	RC PATRIMONIALE	BRESCIA MOBILITA' SPA	160.000,00 €	9091486396	20,00 €
4	INFORTUNI	BRESCIA MOBILITA' SPA	48.000,00 €	9091498D7A	NON DOVUTO
5	RCA	BRESCIA MOBILITA' SPA	400.000,00 €	90915085BD	35,00 €
6	RCA	BRESCIA TRASPORTI SPA	6.400.000,00 €	9091520FA1	200,00 €
7	RC AMBIENTALE	BRESCIA TRASPORTI SPA	70.000,00 €	90915318B7	NON DOVUTO
8	RC GESTIONALE	MB SRL	2.240.000,00 €	9091539F4F	140,00 €

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato **prima della scadenza del termine** di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, **la stazione appaltante esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura di gara verrà interamente gestita telematicamente attraverso il portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all'indirizzo

<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>

previa registrazione per l'ottenimento delle credenziali (UserId e Password). Pertanto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento UserID e PASSWORD).

Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale o procuratore munito dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va allegata copia conforme della relativa procura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 o per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni rese secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ivi compreso il DGUE, la domanda di

partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Eventuali informazioni relative alla procedura telematica di autenticazione al portale e/o per il caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste al servizio Approvvigionamenti del gruppo Brescia Mobilità ai seguenti recapiti:

- geom. Francesco Penocchio, tel. 030.3061009, e-mail: [fpenocchio@bresciamobilita.it](mailto:fpenocchio@bresciamobilita.it).

Le dichiarazioni mod. DGUE, Addendum DGUE, All.1 Dichiarazione ai Fini Della Normativa Antiriciclaggio, Moduli di offerta tecnica ed economica, moduli A2, A3, A4, A5, A6 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione insieme alla documentazione di gara sul portale di e-procurement del Gruppo Brescia Mobilità, raggiungibile all'indirizzo

<http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare>

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

**Ad esclusione della garanzia provvisoria che dovrà essere firmata digitalmente, la restante documentazione di gara può essere sia firmata digitalmente sia con firma olografa scansionata e caricata a portale in formato pdf.**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione certificata.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Il plico telematico contenente la documentazione trasmessa attraverso il portale sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine stabilito dal capitolo 19. Il plico telematico si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. A comprova della corretta trasmissione del plico telematico il sistema invia al concorrente una PEC contenente l'elenco dei documenti trasmessi, la dimensione in Kb di ogni documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. E' onere del Concorrente verificare il buon esito della trasmissione telematica dell'offerta.

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all'ora indicate nella documentazione di gara. L'ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le operazioni effettuate nell'ambito del Portale si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da parte dei Concorrenti. Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione "Manuali - guide" presenti nell'homepage del portale (<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>)

La Stazione Appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l'operatività e la compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei Concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i Concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on-line.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la



procedura di soccorso istruttorio a firma del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

### 15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è **redatta, in bollo (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe)** preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato A2 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

In caso di partecipazione a più lotti, il concorrente dovrà produrre una sola "Domanda di partecipazione" (Mod. A2), con una marca da bollo, contenente l'indicazione dei lotti a cui intende partecipare.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura;

### 15.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare> secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sulla Stazione Appaltante**

La parte I è precompilata dalla Stazione Appaltante.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse ne-

cessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- 6) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

28

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### 15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

#### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lettera b-bis e comma 5 lettere c, c-bis, C-ter, f-bis ed f-ter del Codice (vedi **addendum DGUE** allegato);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (vedi **modello A4**);

#### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

3. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
4. dichiara di aver preso visione dei luoghi (come da modulo allegato ai documenti di gara);
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
6. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
7. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267**

8. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 8, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 7 e, ove pertinente 8, allegandole al loro DGUE.

### **15.3.2 Documentazione a corredo**

Il concorrente allega inoltre:

1. Mod. A3 – Dichiarazione sostitutiva
2. Mod. A5 - Dichiarazione requisiti speciali.
3. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
4. Documento attestante la **garanzia provvisoria** (con dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice) sottoscritta digitalmente **dal contraente e dall'istituto emittente** e allegata alla documentazione di gara in formato .p7m con la **procura o dichiarazione di potere di firma** da parte del garante dell'istituto o società assicurativa;

*Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:*

- a. *copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;*
5. Dichiarazione Allegato 1 ai fini della normativa **antiriciclaggio** ex art. 22 D.Lgs 231/2007;
  6. Copia del documento **Capitolato Tecnico** debitamente timbrato e sottoscritto su ogni pagina dal legale rappresentante oppure firmato digitalmente con estensione del file .p7m;
  7. **Ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;

8. Dichiarazione della percentuale di assunzione di **partecipazione al rischio** ed eventuale composizione di coassicurazione secondo le condizioni dell'art. 7.4 del presente Disciplinare;

### **15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 16. CONTENUTO OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, il seguente documento:

### - MOT Modello offerta tecnica riferito al lotto di partecipazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

## 17 CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dalla stazione appaltante allegata al presente disciplinare di gara, deve contenere, **a pena di esclusione**, i valori offerti per ognuno delle voci indicate nel citato modello denominato "modulo offerta (MO)".

L'offerta dovrà contenere altresì, a pena esclusione:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Sono inammissibili, a pena esclusione, le offerte economiche pari o superiori all'importo a base d'asta.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

## 18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata, per ciascun lotto, in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

34

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.

È prevista la possibilità di aggiudicazione separata.

### 18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

**LOTTO 1**

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUN-TEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. 7 Periodo di assicurazione e proroga dell'assicurazione - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni Generali di assicurazione" (di seguito " <b>CGA</b> ") Rinuncia al recesso annuale con riformulazione del capoverso come sotto riportato: <i>Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, il Contraente ha la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2023, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.</i>	10
2	Riferimento: Art. 6 Recesso in caso di sinistro - CAPITOLATO TECNICO - sezione CGA Eliminazione dell' Art. 6 - Recesso per sinistro	10
3	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - capitolo C) lettera e) Aumento Limite di indennizzo aggregato per danni materiali e danni indiretti per danni da terremoto e inondazioni-alluvioni:	
3.1	<b>€15.000.000,00 per sinistro e € 30.000.000,00 per anno</b>	5
3.2	<b>€20.000.000,00 per sinistro e € 40.000.000,00 per anno</b>	10
4	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - capitolo A) lettera e) Aumento Limite di indennizzo per Spese di demolizione e sgombero:	
4.1	<b>€ 3.500.000,00 per sinistro e € 7.000.000,00 per anno</b>	5
4.2	<b>€ 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per anno</b>	10
5	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - capitolo A) lettera i) Aumento Limite di indennizzo per Guasto macchine:	
5.1	<b>€ 1.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo</b>	5
5.2	<b>€ 2.500.000 per sinistro e per periodo assicurativo</b>	7,5
5.3	<b>€ 5.000.000 per sinistro e per periodo assicurativo</b>	10
6	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - capitolo C) lettera a) Aumento Limite di indennizzo aggregato per Danni materiali e Danni indiretti	
6.1	<b>€ 75.000.000 per sinistro e per anno</b>	5
6.2	<b>€ 90.000.000 per sinistro e per anno</b>	10

7	Riferimento: "FRANCHIGIE" - CAPITOLATO TECNICO - capitolo a) lettera l)	
	Riduzione franchigia/scoperto per danni da eventi atmosferici:	
7.1	<b>10% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 5.000,00</b>	5
7.2	<b>5% dell'importo di ciascun sinistro con il minimo di € 2.500,00</b>	10

<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

<b>LOTTO 2</b>
----------------

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUN-TEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. 3 Durata dell'assicurazione - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni Generali di assicurazione" (di seguito " <b>CGA</b> ") Rinuncia al recesso annuale con riformulazione del capoverso come sotto riportato: <i>Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, il Contraente ha la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2023, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.</i>	10

2	Riferimento: Art. 5 Recesso in caso di sinistro - CAPITOLATO TECNICO - sezione CGA Eliminazione dell' Art. 5 - Recesso per sinistro	10
---	--	----

3	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - Sezione 5 art. 2 Aumento del limite di risarcimento per i danni ai mezzi nei fabbricati, parcheggi e autorimesse:	
3.1	<b>€ 90.000,00 per veicolo</b>	10

4	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - Sezione 5 art. 2 Aumento del limite di risarcimento per i danni da inquinamento accidentale:	
4.1	<b>€ 3.000.000,00 per sinistro</b>	4
4.2	<b>€ 5.000.000,00 per sinistro</b>	8

5	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - Sezione 5 art. 2	
	Aumento del limite di risarcimento per i danni a cose in consegna e custodia:	
5.1	<b>€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno</b>	4
5.2	<b>€ 2.500.000,00 per sinistro e per anno</b>	8

6	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - Sezione 5 art. 2	
	Aumento del limite di risarcimento per i danni da cedimento e franamento del terreno:	
6.1	<b>€ 1.500.000,00 per sinistro e per anno</b>	4
6.2	<b>€ 2.000.000,00 per sinistro e per anno</b>	8

7	Riferimento: "LIMITI DI INDENNIZZO" - CAPITOLATO TECNICO - Sezione 5 art. 2	
	Aumento del limite di risarcimento per i danni da rimozione veicoli:	
7.1	<b>€ 250.000,00 per sinistro e per anno</b>	4
7.2	<b>€ 500.000,00 per sinistro e per anno</b>	8

8	Riferimento: "FRANCHIGIE" - CAPITOLATO TECNICO - Sezione 5 art. 3	
	Riduzione franchigia per danni da furto:	
8.1	<b>Franchigia € 25.000,00 per sinistro</b>	4
8.2	<b>Franchigia € 10.000,00 per sinistro</b>	8

<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

<b>LOTTO 3</b>
----------------

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUNTEGGIO MAX
1	Riferimento: Scheda di Copertura - CAPITOLATO TECNICO - punto. 4.1	
	Aumento Massimale per sinistro:	
1.1	<b>€ 6.000.000</b>	5
1.2	<b>€ 7.000.000</b>	10

2	Riferimento: Scheda di Copertura - CAPITOLATO TECNICO - punto. 5	
	Riduzione franchigia per sinistro	
2.1	<b>€ 2.500</b>	5
2.2	<b>Nessuna franchigia</b>	10

3	Riferimento: Art. 3 Estensioni e precisazioni - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni di Garanzia" - c) perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale:	
	Aumento massimale per estensione :	
3.1	<b>Limite € 750.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	5
3.2	<b>Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	10

4	Riferimento: Art. 3 Estensioni e precisazioni - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni di Garanzia" - f) - Decreto legislativo 196/2003 ss.mm.ii. e normative privacy:	
	Aumento massimale per estensione :	
4.1	<b>Limite € 750.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	5
4.2	<b>Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	10

5	Riferimento: Art. 3 Estensioni e precisazioni - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni di Garanzia" - j) - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di legge:	
	Aumento massimale per estensione :	
5.1	<b>Limite € 750.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	4
5.2	<b>Limite € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	8

6	Riferimento: Art. 2.1 Vertenze di responsabilità civile - CAPITOLATO TECNI- CO - sezione "Norme operanti in caso di sinistro":	10
	Riformulazione del capoverso come sotto riportato:	
<p><i>La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.</i></p> <p><i>Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.</i></p> <p><i>La Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo.</i></p> <p><i>Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.</i></p> <p><i>In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.</i></p>		

6	Riferimento: Art. 2.2 Vertenze davanti al T.A.R. e Consiglio di Stato - CAPI- TOLATO TECNICO - sezione "Norme operanti in caso di sinistro":	10
	Riformulazione del capoverso come sotto riportato:	
<p><i>Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.</i></p> <p><i>La presente garanzia è operante solo nel caso di richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.</i></p> <p><i>la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo</i></p>		

<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

**LOTTO 4**

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUNTEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. 3 c.4 Durata, proroga del contratto, disdetta - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni Generali di assicurazione" (di seguito " <b>CGA</b> ") Riformulazione del capoverso come sotto riportato: <i>È comunque nella facoltà del Contraente recedere dalla presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 180 (centottanta) giorni prima della scadenza annuale.</i>	10
2	Riferimento: Art. 5 Recesso in caso di sinistro - CAPITOLATO TECNICO - sezione CGA Eliminazione dell' Art. 5 - Recesso per sinistro	10
3	Riferimento: "MASSIMALI E SOMME ASSICURATE OPERANTI PER TUTTE LE CATEGORIE" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie": Incremento diaria per ricovero:	
3.1	<b>Estensione Diaria € 100 per tutte le categorie assicurate</b>	8
4	Riferimento: "MASSIMALI E SOMME ASSICURATE OPERANTI PER TUTTE LE CATEGORIE" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie": Aumento Limite per spese di trasporto a carattere sanitario:	
4.1	<b>€ 5.000,00</b>	3
5	Riferimento: "MASSIMALI E SOMME ASSICURATE OPERANTI PER TUTTE LE CATEGORIE" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie": Aumento Limite per rientro sanitario:	
5.1	<b>€ 5.000,00</b>	3
6	Riferimento: "MASSIMALI E SOMME ASSICURATE OPERANTI PER TUTTE LE CATEGORIE" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie": Aumento Limite per danni estetici:	
6.1	<b>€ 5.000,00</b>	4
7	Riferimento: "Categoria 2 Borsisti, cassieri, autisti in prova, portavalori, stagisti" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie":	
7.1	<b>Nessuna franchigia per il caso di invalidità permanente per la Categoria 2</b>	8



8	Riferimento: "Categoria 3 Personale trovantisi nei locali adibiti ad uffici dell'assicurato" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie":	
8.1	<b>Nessuna franchigia per il caso di invalidità permanente per la Categoria 3</b>	8

9	Riferimento: "Categoria 4 Personale dipendente soggetto al CCNL" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie":	
9.1	<b>Nessuna franchigia per il caso di invalidità permanente per la Categoria 4</b>	8

10	Riferimento: "Categoria 6 Conducenti di veicoli utilizzati per il servizio di noleggio senza conducente" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Massimali, somme assicurate e franchigie":	
10.1	<b>Nessuna franchigia per il caso di invalidità permanente per la Categoria 6</b>	8

<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>		<b>70</b>
--------------------------------	--	-----------

<b>LOTTO 5</b>
----------------

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUNTEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. 2 Recesso anticipato annuale - CAPITOLATO TECNICO - sezione II "Condizioni Generali di assicurazione" (di seguito " <b>CGA</b> ") Rinuncia al diritto di recesso con riformulazione del capoverso come sotto riportato:  <i>È attribuita alla Contraente la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta confermata la possibilità di proroga (massimo 180 giorni) di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO</i>	10

2	Riferimento: CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni generali di assicurazione"	10
	Inserimento della seguente NUOVA clausola:	
	<p><b>PARTECIPAZIONE UTILI</b>  <i>Si prende atto che entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità della polizza si predisporrà il rendiconto tecnico complessivo sulla base dei seguenti parametri:</i></p> <p><i>A) all'attivo si considera il 70% del premio imponibile annuo di competenza (anticipato + regolazione);</i>  <i>B) al passivo si considera l'ammontare dei sinistri accaduti nel periodo assicurativo, pari alla somma degli importi pagati, degli importi riservati, delle spese dirette, come rilevati dalla Compagnia, nonché delle eventuali franchigie recuperate.</i></p> <p><i>Qualora il rendiconto sopra indicato evidenzia un'eccedenza dell'attivo (A) rispetto al passivo (B), la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al 40% dell'eccedenza stessa a titolo di Partecipazione agli Utili. Tale disponibilità sarà applicata unicamente nel caso di proseguimento del rapporto contrattuale senza che quindi venga esercitato alcun recesso anticipato dal contratto.</i></p>	
3	Riferimento: "Ricorso terzi da incendio" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Aumento massimale:	
3.1	<b>Massimale ricorso terzi € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	5
3.2	<b>Massimale ricorso terzi € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	10
4	Riferimento: "Cristalli" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Aumento somma assicurata garanzia Cristalli:	
4.1	<b>€ 1.500</b>	5
4.2	<b>€ 2.000</b>	10
5	Riferimento: "Assistenza stradale" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Aumento limiti garanzia assistenza stradale:	
5.1	<b>Trasporto sino a 50 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 1.000</b>	10
6	Riferimento: "Eventi sociopolitici" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione franchigia e scoperto Eventi sociopolitici:	
6.1	<b>Nessuno scoperto franchigia € 250,00</b>	10

7	Riferimento: "Eventi naturali" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENNIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione franchigia e scoperto Eventi naturali:	
7.1	<b>Nessuno scoperto franchigia € 250,00</b>	10

<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

<b>LOTTO 6</b>
----------------

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUNTEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. 2 Recesso anticipato annuale - CAPITOLATO TECNICO - sezione II "Condizioni Generali di assicurazione" (di seguito " <b>CGA</b> ")	10
	Rinuncia al diritto di recesso con riformulazione del capoverso come sotto riportato:	
	<i>È attribuita alla Contraente la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta confermata la possibilità di proroga (massimo 180 giorni) di cui all'articolo DURATA DEL CONTRATTO</i>	

2	Riferimento: CAPITOLATO TECNICO - sezione "Condizioni generali di assicurazione"	10
	Inserimento della seguente NUOVA clausola:	
	<p><b>PARTECIPAZIONE UTILI</b></p> <p><i>Si prende atto che entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità della polizza si predisporrà il rendiconto tecnico complessivo sulla base dei seguenti parametri:</i></p> <p>A) <i>all'attivo si considera il 70% del premio imponibile annuo di competenza (anticipato + regolazione);</i></p> <p>B) <i>al passivo si considera l'ammontare dei sinistri accaduti nel periodo assicurativo, pari alla somma degli importi pagati, degli importi riservati, delle spese dirette, come rilevati dalla Compagnia, nonché delle eventuali franchigie recuperate.</i></p> <p><i>Qualora il rendiconto sopra indicato evidenzia un'eccedenza dell'attivo (A) rispetto al passivo (B), la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al 40% dell'eccedenza stessa a titolo di Partecipazione agli Utili. Tale disponibilità sarà applicata unicamente nel caso di proseguimento del rapporto contrattuale senza che quindi venga esercitato alcun recesso anticipato dal contratto</i></p>	

3	Riferimento: "Ricorso terzi da incendio" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Aumento massimale:	
3.1	<b>Massimale ricorso terzi € 500.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	5
3.2	<b>Massimale ricorso terzi € 1.000.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	10

4	Riferimento: "Cristalli" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Aumento somma assicurata garanzia Cristalli:	
4.1	<b>€ 1.500</b>	5
4.2	<b>€ 2.000</b>	10

5	Riferimento: "RCA" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione della franchigia per i mezzi assicurati con la forma tariffaria "Franchigia fissa e assoluta"	
5.1	<b>€ 4.000</b>	5
5.2	<b>€ 3.000</b>	10

6	Riferimento: "Eventi sociopolitici" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione franchigia e scoperto Eventi sociopolitici:	
6.1	<b>Nessuno scoperto franchigia € 250,00</b>	10

7	Riferimento: "Eventi naturali" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VIII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione franchigia e scoperto Eventi naturali:	
7.1	<b>Nessuno scoperto franchigia € 250,00</b>	10

<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>	<b>70</b>
--------------------------------	-----------

**LOTTO 7**

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUN-TEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. 2 Recesso anticipato annuale - CAPITOLATO TECNICO - sezione II "Condizioni Generali di assicurazione" (di seguito " <b>CGA</b> ") Rinuncia al diritto di recesso con riformulazione del capoverso come sotto riportato: <i>È attribuita al Contraente la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 180 giorni prima di ogni scadenza annuale.</i>	7
2	Riferimento: "Responsabilità ambientale insediamenti" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI Aumento massimo risarcimento per Responsabilità ambientale insediamenti:	
2.1	<b>€ 7.500.000,00 per sinistro e per anno</b>	7
3	Riferimento: "Sottolimito spese di bonifica e danno ambientale all'interno dello stabilimento" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI Aumento massimo risarcimento per Spese di bonifica:	
3.1	<b>€ 500.000,00 per sinistro e per anno</b>	7
4	Riferimento: "Beni all'interno dello stabilimento assicurato" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI Aumento massimo risarcimento per Beni all'interno dello stabilimento	
4.1	<b>€ 1.000.000,00 per sinistro e per anno</b>	7
5	Riferimento: "Gestione crisi" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI Aumento massimo risarcimento per Gestione della crisi	
5.1	<b>€ 100.000,00 per sinistro e per anno</b>	7
6	Riferimento: "Spesa per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI Aumento massimo risarcimento per spese per la ricerca della causa tecnica dell'inquinamento	
6.1	<b>€ 100.000,00 per sinistro e per anno</b>	7

7	Riferimento: "Perito di parte" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Aumento massimo risarcimento per perito di parte	
7.1	<b>€ 50.000,00 per sinistro e per anno</b>	7
8	Riferimento: "Responsabilità ambientale insediamenti" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione dello scoperto/franchigia per Responsabilità ambientale insediamenti	
8.1	<b>Scoperto 5% minimo 5.000 € massimo 50.000 €</b>	7
9	Riferimento: "Sottolimito spese di bonifica e danno ambientale all'interno dello stabilimento" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Riduzione dello scoperto/franchigia per Spese di bonifica	
9.1	<b>Scoperto 5% minimo 5.000 € massimo 50.000 €</b>	7
10	Riferimento: "Perito di parte" - CAPITOLATO TECNICO - sezione VII MASSIMALI - LIMITE DI INDENIZZO - DEDUCIBILI	
	Eliminazione scoperto per perito di parte	
10.1	<b>Nessuno scoperto/franchigia</b>	7
<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>		<b>70</b>

**LOTTO 8**

NR	CRITERI - TIPOLOGIA DI VARIANTE	PUNTEGGIO MAX
1	Riferimento: Art. A c. 3 Effetto e durata dell'assicurazione - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Norme generali dell'assicurazione"	10
	Rinuncia al diritto di recesso con riformulazione del capoverso come sotto riportato:	
	<i>Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, il Contraente ha la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun anno assicurativo, a partire dalla scadenza del 30/06/2023, mediante comunicazione da inviarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.</i>	
2	Riferimento: Art. 8 Recesso dal contratto in caso di sinistro - CAPITOLATO TECNICO - sezione SINISTRI - Condizioni generali di assicurazione	10
	Eliminazione dell' Art. 8 - Recesso per sinistro	

3	Riferimento: Art. 9 Gestione delle vertenze di danno - spese legali - CAPITOLATO TECNICO - SINISTRI - Condizioni generali di assicurazione	10
	Accettazione della seguente clausola:	
	<i>Il professionista incaricato dell'assistenza legale sarà scelto dal dipendente indagato e senza eccezione alcuna le fatture per parcelle saranno emesse direttamente alla Società. In caso di costituzione di parte civile, la Società si atterrà alle indicazioni del difensore in relazione all'opportunità di procedere alla definizione in via transattiva dei danni.</i>	
4	Riferimento: Art. E "Franchigie e scoperti" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Norme generali dell'assicurazione"	10
	Eliminazione della franchigia per la garanzia R.C.O.	
5	Riferimento: Art. D "Massimali assicurati" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Norme generali dell'assicurazione"	
	Aumento del limite di risarcimento per i danni a cose in consegna e custodia:	
5.1	<b>€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno</b>	10
6	Riferimento: Art. D "Massimali assicurati" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Norme generali dell'assicurazione"	
	Aumento del limite di risarcimento per i danni a cose caricate, scaricate, sollevate, trasportate:	
6.1	<b>€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno</b>	10
7	Riferimento: Art. E "Franchigie e/o scoperti" - CAPITOLATO TECNICO - sezione "Norme generali dell'assicurazione"	
	Riduzione della franchigia per i danni da terrorismo e tutti gli eventi ad esso assimilabili:	
7.1	<b>Franchigia € 10.000,00 per sinistro</b>	10
<b>TOT (PUNTEGGIO MASSIMO)</b>		<b>70</b>

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

*Si precisa che ogni condizione dichiarata dall'impresa e a cui sia stato attribuito un punteggio costituisce obbligazione contrattuale, per l'impresa stessa, nel caso risulti aggiudicataria dei servizi in appalto.*

## 18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Il punteggio tecnico totale è dato dalla seguente formula:

$$P_i = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n$$

Dove:

$P_i$  = punteggio tecnico assegnato al singolo offerente

$P_1 + \dots + P_n$  = punteggi assegnati ai singoli criteri

## 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Per la attribuzione dei punteggi si applica la formula del prezzo minimo; all'offerta minore vengono assegnati i 30 punti previsti per l'offerta economica; il punteggio agli altri partecipanti andrà assegnato confrontando le offerte rispetto all'offerta minore, con la seguente formula arrotondando alla seconda cifra decimale:

### Formula con interpolazione lineare

$$C_i = (R_a/R_{max}) \times P_{max}$$

dove:

**$C_i$**  = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

**$R_a$**  = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

**$R_{max}$**  = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

**$P_{max}$**  = punteggio massimo attribuibile (30 punti)

## 18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

Il punteggio totale è dato dalla somma del punteggio tecnico e da quello economico attribuiti ad ogni singolo offerente.

Il punteggio della valutazione dell'offerta potrà pertanto essere compreso tra il minimo di 0,00 e il massimo (teorico) di 100,00, e la conseguente graduatoria dei partecipanti in ordine decrescente (premiante per il maggiore valore) definisce l'offerta economicamente più vantaggiosa.



## 19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 16 marzo 2022 alle ore 9:00** e vi potranno partecipare le ditte offerenti collegate al portale di e-procurement entrando nella propria area riservata inserendo username e password ottenute in fase di registrazione.

Tale seduta pubblica telematica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato nei documenti di gara almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante l'indirizzo di posta elettronica indicato nei documenti di gara, almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara istituito dalla stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica telematica a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere il verbale delle sedute di gara pubbliche;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni a firma del RUP e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: trattandosi di gara telematica l'originale dei documenti è conservato digitalmente in apposito server, mentre la copia cartacea della documentazione è conservata in armadio chiuso a chiave.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## 20 NORME DISCIPLINANTI LA PROCEDURA DI GARA

Il Gestore del Sistema, Digital PA srl, è il soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile

dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Il plico telematico contenente la documentazione trasmessa attraverso il portale sarà accessibile alla Stazione appaltante solo successivamente al termine per la presentazione della documentazione. Il plico telematico si intende “trasmesso” solo con l’invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. A comprova della corretta trasmissione del plico telematico il sistema invia al concorrente una PEC contenente l’elenco dei documenti trasmessi, la dimensione in Kb di ogni documento e il relativo codice MD5. Il plico telematico non “trasmesso” non sarà visibile alla Stazione appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato. E’ onere del Concorrente verificare il buon esito della trasmissione telematica dell’offerta.

La chiusura dei termini per la presentazione della documentazione è effettuata automaticamente dal Portale ed avviene simultaneamente per tutti i concorrenti alla data e all’ora indicate nella documentazione di gara. L’ora ufficiale è quella della Piattaforma. Le operazioni effettuate nell’ambito del Portale si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema. Il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 novembre 1993, n. 591.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla gara da parte dei Concorrenti. Maggiori informazioni sul funzionamento della piattaforma sono disponibili nella sezione “Manuali - guide” presenti nell’homepage del portale

50

<http://bresciamobilita.albofornitori.net/>

La Stazione Appaltante non garantisce la continuità del servizio di gare on-line, né l’operatività e la compatibilità della Piattaforma Telematica con i sistemi informativi hardware e software dei Concorrenti, così come non è responsabile per la disponibilità continua delle linee telefoniche e delle apparecchiature che i Concorrenti utilizzano per presentare le offerte e/o partecipare alle gare on-line.

## 21 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione traspa-

rente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

## 22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica dei concorrenti ammessi e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 19.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art.77 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e cioè mediante richiesta di offerta migliorativa ed eventualmente, nel caso di ulteriore parità o mancanza di offerta migliorativa, ricorrendo al sorteggio in seduta pubblica fra le concorrenti che abbiamo presentato offerte uguali.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al/ai concorrente/i le cui offerte risultano anormalmente basse, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni (art. 97 c. 5 D.lgs 50/2016) dal ricevimento della richiesta di spiegazione.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le giustificazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

### 24 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP - e la commissione qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purché validamente prodotta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
- 4) Verificare requisiti speciali paragrafo 7.2 e 7.3.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

**L'aggiudicazione diventa efficace**, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 4.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

**La stipula** ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, mediante scrittura privata".

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

## 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente esclusivamente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016/UE, si informa che i dati forniti dalle società concorrenti saranno trattati dalla società del Gruppo Brescia Mobilità per le finalità connesse. Per

l'informativa completa in materia di Privacy si rinvia al sito istituzionale ([www.bresciamobilita.it/privacy](http://www.bresciamobilita.it/privacy)).

## 27 REVISIONE PREZZI

I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016, come precisato di seguito.

A partire dal secondo anno di validità del contratto, i corrispettivi dovuti all'Appaltatore potranno essere oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta dalla stazione appaltante su richiesta dell'Appaltatore, in considerazione della variazione dei costi standard, ovvero, in mancanza, dell'indice FOI.

## 28 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Brescia Mobilità Spa si avvale di AON S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri n. 6) in qualità di Broker incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

Il premio assicurativo agli aggiudicatari dei lotti di gara verrà corrisposto nei termini previsti nei singoli Capitolati.

La remunerazione del Broker è posta a carico dell'aggiudicatario del contratto, nella misura delle % sotto indicate del premio imponibile, non suscettibile a varianti:

- Lotto 1, 2, 3, 4, 7 e 8 – **6 (sei) %**
- Lotto 5 e 6 – **3 (tre) %**

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari [art. 109, co. 2, lett. a), del Codice delle Assicurazioni] appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. Tale facoltà non costituirà comunque un costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante.



Il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti  
Gruppo Brescia Mobilità  
Arch. Vera Sabatti  
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)

PG 0001501/22 DEL 08/02/2022